

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 98

OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di demolizione del fabbricato denominato "Palazzo Razza".

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Tecnico, nominata con Decreto Sindacale n. 14 del 29 settembre 2015, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il sig. Antonio Gentile, nato a Ionadi (VV) il 22 febbraio 1961 (codice fiscale GNT NTN 61B22 E321O), residente in Ionadi (VV), Via A. De Gasperi, n. 32, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa, "GE.CO. SRL", Società a Responsabilità Limitata, con sede in Vibo Valentia, Zona Industriale Località Aeroporto, s.n.c. (partita IVA 01678590793), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia, in data 05 febbraio 1988, con il numero R.E.A. 126372, giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto, in data 03 dicembre 2015 e depositato agli atti del Comune, impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 - Tecnico n. 1105 del 17 novembre 2015, sono stati approvati, tra l'altro:

a) la procedura negoziata del cottimo fiduciario, relativa ai lavori di demolizione del fabbricato denominato "Palazzo Razza", ai sensi dell'art. 125 comma 1, comma 6 lettera c) e comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., previa consultazione di n. 5 ditte, utilizzando la white list della Prefettura di Vibo Valentia;

b) il quadro economico dei lavori anzidetti dell'importo di €. 66.449,69 (euro sessantaseimilaquattrocentoquarantanove/69) di cui €. 59.227,00 (euro cinquantanovemiladuecentoventisette/00) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed €. 1.154,54 (euro millecentocinquantaquattro/54) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

c) il Capitolato Speciale d'Appalto;

d) lo schema di lettera di invito con i relativi allegati;

e) lo schema dell'offerta da presentare in sede di gara;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Tecnico n. 1175 del

30 novembre 2015, rettificata con determinazione del Settore 5 – Tecnico n. 1227 dell’11 dicembre 2015, è stato omologato il verbale di gara del 26 novembre 2015 e, conseguentemente, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori di demolizione del fabbricato denominato “Palazzo Razza”, in favore dell’impresa GE.CO. SRL, per l’importo complessivo di €. 45.509,74 (euro quarantacinquemilacinquecentonove/74) oltre IVA al 10%, così suddiviso:

€. 44.355,20 (euro quarantaquattromilatrecentocinquantacinque/20) per lavori al netto del ribasso del 25,137%;

€. 1.154,54 (euro millecentocinquantaquattro/54) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che in data 30 novembre 2015, il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art. 153 e 154, DPR n. 2017/2010 e s.m.i.;

- che durante l’esecuzione dei lavori, al fine di evitare il ristagno delle acque meteoriche, nonché la crescita della vegetazione spontanea sull’area in questione, si è riscontrata la necessità di effettuare ulteriori lavorazioni di seguito meglio specificati:

- fornitura e messa in opera di tessuto - non tessuto;
- fornitura e posa in opera di tubazione e pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche;
- fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra lavica a completamento del Corso Vittorio Emanuele III;

- che dal ribasso d’asta del 25,137%, è emersa un’economia pari ad

€. 15.448,78 (euro quindicimilaquattrocentoquarantotto/78), da utilizzare per le lavorazioni aggiuntive;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Tecnico n. 1268 del 16 dicembre 2015, è stata approvata una perizia suppletiva di variante, relativa ai lavori di demolizione del fabbricato denominato “Palazzo Razza”, a seguito della quale, l’importo dei lavori viene rideterminato in €. 58.374,96 (euro cinquantottomilatrecentosettantaquattro/96), oltre €. 1.154,54 (euro millecentocinquantaquattro/54) per oneri per la sicurezza e oltre IVA di legge;

- che la spesa necessaria per l’esecuzione di tali opere, risulta debitamente impegnata sui fondi del bilancio comunale, secondo le modalità riportate nella citata determinazione del Settore 5 – Tecnico n. 1105 del 17 novembre 2015;

- che l’Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell’Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che la Società GE.CO. SRL, con sede in Vibo Valentia, Zona Industriale Località Aeroporto, s.n.c. (partita IVA 01678590793), risulta essere iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della White List della Prefettura di Vibo Valentia, istituita ai sensi dell’art. 1 della legge “anticorruzione” n. 190/2012 e s.m.i.. L’iscrizione decorre dal 28 settembre 2015 al 27 agosto 2016;

- che in data 23 novembre 2015, è stato richiesto, on-line, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all’Appaltatore, emesso, con esito positivo, dall’INAIL, prot. n. 1761765, con scadenza 22/03/2016.

- che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/3/1999, n. 68;
- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente atto sono depositati presso il Settore 5 - Tecnico;
- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto l'Allegato "A" (Capitolato Speciale d'Appalto).

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, l'Appaltatore ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia;

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013,

n. 62, il Dirigente del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'affidamento dei lavori di demolizione del fabbricato denominato "Palazzo Razza".

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il contratto è stipulato a "corpo".

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto

adempimento del contratto è fissato in €. 59.529,50 (euro cinquantanove

milacinquecentoventinove/50), oltre IVA al 10%, così suddiviso:

- €. 58.374,96 (euro cinquantottomilatrecentosettantaquattro/96) per lavori;

- €. 1.154,54 (euro millecentocinquantaquattro/54) per oneri per la sicurezza.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E48F15000030004 e il codice CIG 6464642756 assegnati all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.

Gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto sono i seguenti:

- Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Vibo Valentia

IBAN: IT 62 U 01030 42830 000063133703

- Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Agenzia di Vibo Valentia

IBAN: IT 12 U 05387 42830 000000011769

- Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Agenzia di Vibo Valentia

IBAN: IT 47 T 05387 42830 000000875628

- Banca Nuova - Agenzia di Vibo Valentia

IBAN: IT 78 R 05132 42830 808570299524

Il soggetto delegato ad operare sui conto correnti sopra indicati è il sig. Antonio Gentile, nato a Ionadi (VV) il 22 febbraio 1961 (codice fiscale: GNT NTN 61B22 E321O), residente in Ionadi (VV), Via A. De Gasperi, n. 32; giusta comunicazione dell'Appaltatore, trasmessa, via mail, in data 28 dicembre 2015, agli atti prot. n. 59938 del 29 dicembre 2015.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni ed alle modalità di cui agli elaborati progettuali con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con determinazione del Settore 5 – Tecnico n. 1105 del 17 novembre 2015, allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Gli altri documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati. L'Appaltatore dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte, esonerando me Ufficiale dalla lettura e rimangono depositati presso il Settore 5 – Tecnico.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e del Regolamento di attuazione dei Lavori Pubblici DPR 207/2010 e s.m.i..

ARTICOLO 9: Termine utile per l'ultimazione dei lavori - Penali in caso di ritardo.

Il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, prorogati di altri 10 (dieci) giorni, ai sensi dell'art. 159, comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Trascorso tale termine verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 145, comma 3 del DPR 207/2010 e s.m.i. e comunque, complessivamente, non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L'Appaltatore si impegna a redigere e a consegnare prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 10: Risoluzione del contratto

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | a) frode nell'esecuzione dei lavori; | |
| | b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione; | |
| | c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; | |
| | d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; | |
| | e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo; | |
| | f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; | |
| | g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto; | |
| | h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera; | |
| | i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento; | |
| | l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica | |

Amministrazione;

m) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 11: Clausola arbitrale.

E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Vibo Valentia.

ARTICOLO 12: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore è esonerato dal costituire la cauzione definitiva avendo già eseguito i lavori di cui al presente atto, giusta comunicazione trasmessa dall'impresa esecutrice, via pec, in data 14 dicembre 2015, agli atti prot. n. 57291 del 15 dicembre 2015.

ARTICOLO 13: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 14: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in

vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 15: Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto (art. 17).

Il pagamento a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. Tale dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui

all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000, nonché gli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. In ogni caso verrà applicato l'art. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 16: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni dell'Appaltatore è la sede di Vibo Valentia, località Aeroporto, s.n.c. – e-mail: antonio.gentile@gecosrl.com – cell. 348.3736862

ARTICOLO 17: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 139 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i. e dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 18: Norme di chiusura.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "A"). Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, tutte le disposizioni, leggi e regolamenti vigenti nel Comune di Vibo Valentia, anche se emanati durante il corso dei lavori. Inoltre nel corso dell'appalto, dovranno essere osservati tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, nazionali, regionali, provinciali e comunali, riguardanti l'edilizia e, in particolare, le norme contenute nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., emanato con

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. e nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000.

ARTICOLO 19: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 20: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n.14 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ed ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

- IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- L'APPALTATORE: **sig. Antonio Gentile**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Michele Fratino**